

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 settembre 2024, n. 467

[ID VIP 10701] - Parco eolico esistente, con smantellamento degli attuali 19 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 11,4 MW, e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 8 nuovi aerogeneratori, della potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza totale d'impianto pari a 52,8 MW, ubicato nei Comuni di Volturara Appula (FG) e Motta Montecorvino (FG), incluse le opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EDISON RINNOVABILI S.P.A.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
 - il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 46308 del 11.03.2024, acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135442 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 149055 del 23.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 202718 del 26.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10701, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco eolico esistente, con smantellamento degli attuali 19 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 11,4 MW, e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 8 nuovi aerogeneratori, della potenza unitaria di 6,6 MW, per una potenza totale d'impianto pari a 52,8 MW, ubicato nei Comuni di Volturara Appula (FG) e Motta Montecorvino (FG), incluse le opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EDISON RINNOVABILI" S.p.A., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID_VIP 10701.pdf -

78cfb0b40e81155b0c2dc5b9518c02cee3755b9505b6db9669b96d69eac8e0f6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10701

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 52.8 MW (8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW)
Ubicazione	Comune di Volturara Appula (FG) e Motta Montecorvino (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN
Proponente	EDISON Rinnovabili S.p.A.

L'impianto eolico è di ammodernamento complessivo ("repowering") di un impianto eolico esistente denominato "Volturara-Motta", con dismissione degli attuali 19 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 11,4 MW e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di **8 nuovi aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 6,6 MW** per una **potenza complessiva di 52.8 MW** da realizzarsi nel Comune Volturara Appula (FG), e nel Comune di Motta Montecorvino (FG) in località Coppa San Piero - Toppo Crocella, incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Volturara Appula(FG).

Impianto	Turbine da dismettere	Potenza complessiva dismessa	Turbine da installare	Potenza complessiva installata
Volturara-Motta	n. 19 da 600kW/cadauna	11.4MW	n. 8 da 6.6 MW/cadauna	52.8MW

L'impianto eolico esistente è stato autorizzato sulla base della normativa vigente all'epoca, mediante le seguenti concessioni edilizie, Volturara Appula: C.E. nr. 8 del 28/05/1999, prima variante con C.E. nr. 24 del 02/10/1999 e seconda variante con C.E. nr. 12 del 09/11/2000. Concessione Motta Montecorvino: C.E. nr. 8 del 14/10/1999.

L'impianto di ammodernamento è realizzato nell'ambito dello stesso sito in cui è localizzato l'impianto eolico esistente, autorizzato ed in esercizio, dove per stesso sito si fa riferimento alla definizione del comma 3-bis dell'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2011 qualificandosi come variante non sostanziale e che non comporta una variazione dell'area occupata superiore al 20%, intesa come lunghezza della direttrice unica su cui si sviluppa l'impianto esistente secondo la definizione riportata all'art.5 comma 3-bis del D.Lgs. 28/2011.

L'impianto eolico "Volturara- Motta" sarà collegato, mediante la sottostazione utente MT, alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un "collegamento a 30 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 150 kV nel Comune di Volturara Appula mediante le infrastrutture esistenti di proprietà per l'impianto. In particolare, il Parco eolico (aerogeneratori, piazzole e viabilità d'accesso agli aerogeneratori) ricade principalmente nel Comune di Volturara Appula (FG) (6 aerogeneratori) ed in minima parte (2 aerogeneratori) in quello di Motta Montecorvino (FG).

L'impianto si sviluppa lungo direttrice Nord Sud avente la SP 134 come asse direttore principale da cui si accede ai siti degli aerogeneratori proposti e risulta sul crinale a sud del centro abitato Volturino ad una altitudine media compresa tra i 750 ed 850 mt slm.

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM 33 WGS84; si riportano, inoltre, i comuni, i fogli e le particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche:

B 86VTAD7-IR Edison VolturaraMotta					
N.WTG	Coordinate Asse WGS 84 UTM33		Dati Catastali		
	X	Y	Comune	Foglio	P.lle
VM01	506702	4595411	Volturara appula	5	147
VM02	506640	4594881		5	199
				201	
				202	
VM03	506741	4594445		5	224
VM04	506729	4594031		6	223
			136		
VM05	506680	4593372	20	183	
VM06	506895	4592855	21	186	
				85	
VM07	507388	4592914	Mottamontecorvino	18	204
				203	
				18	215
VM08	507214	4592424	Volturino	18	196
				25	5
				25	6
SSEU	505297	4594767	Volturara appula	4	212

Tabella 1 – Coordinate geografiche degli aerogeneratori e riferimenti catastali



Figura 1 – Corografia di inquadramento aerogeneratori impianto eolico da demolire e aerogeneratori impianto eolico repowering




Figura 2 – Vista aerea dei punti di ubicazione degli aerogeneratori dell'impianto di repowering - Ortofoto drone (Luglio 2023)

L'area dell'impianto si sviluppa nell'Ambito Tavoliere in esso ricadono le figure territoriali e paesaggistiche del PPTR: "I Monti Dauni settentrionali" per gli aerogeneratori VM07 e VM08; e "Media Valle del Fortore" per gli aerogeneratori VM01 – VM02-VM03- VM04-VM05 -VM06

Dall'analisi della documentazione si evince che l'area di ubicazione degli aerogeneratori secondo quanto previsto del P. di F. nel Comune di Motta Montecorvino (FG), ricade in zona "E – Zone Agricole"; e secondo il P. di F. del Comune di Volturara Appula (FG), l'area è tipizzata come "E1 – Rurale" art. 58.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e nel sito vengono realizzati interventi di modifica anche sostanziale per integrale ricostruzione. L'intervento non comporta una variazione dell'area occupata superiore al 20%.




Figura 3 – Individuazione degli aereogeneratori di progetto su cartografia rispetto alla presenza di impianti fotovoltaici presenti nel buffer di 2 km e di impianti eolici autorizzati e/o in fase di autorizzazione nell'area buffer 20 km - dati FER -

❖ L'idoneità dell'area potrà essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. a) - D.Lgs. 199-2021

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW**.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone IBA		<input type="checkbox"/> X		5.000
Altre Aree (Rete Ecologica Biodiversità) - Aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità come individuate nel PPTR, DGR n.1/10	Aree tampone	<input type="checkbox"/> X		
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/> X		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-

Tabella 2 – Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Si precisa che l'area di impianto, da un'analisi a larga scala del territorio che la circonda, non ricade direttamente in un sito Rete Natura 2000, tuttavia a 110 m. è presente la zona speciale di conservazione: ZSC "Monte Sambuco" (cod. IT9110035) che è caratterizzata da ecosistemi forestali di notevole interesse per siti di nidificazione e rifugio e per gli spostamenti di avifauna e chiroterteri in corrispondenza delle estese fasce ecotonali. In particolare, i siti di installazione degli aerogeneratori risultano molto prossimi e circondati da aree ricadenti nella ZSC, pur essendo esterni alla stessa.

L'area di progetto ricade totalmente all'interno dell'area IBA "Monti della Daunia" (cod. IBA 126).

In riferimento agli aerogeneratori VM06 - VM07- VM08 si segnala che gli stessi ricadono in area a Pericolosità geomorfologica: PG2.

Considerando che la verifica puntuale viene effettuata su le coordinate geografiche degli aerogeneratori si fa presente che gli aerogeneratori non interferiscono con il tematismo Boschi + buffer di 100 m. ma, se si considerasse la piazzola di riferimento, probabilmente si potrebbe riscontrare l'interferenza.




Figura 4 – RR 24/2010 Zone IBA




Figura 5 - RR 24/2010 Pericolosità geomorfologica





Figura 6 – RR 24/2010 Boschi + 100 m.



Figura 7– RR 24/2010 Aree Tampone

Si precisa che l'impianto è attraversato dal Tratturo Lucera Castel di Sangro ma non si evidenziano interferenze con gli aerogeneratori neanche nel buffer di 100 m.

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
6	Tratturo reintegrato	Lucera Castel di Sangro	Motta Montecorvino	A



MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti **non evidenzia** che la società di ingegneria "VEGA sas" che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto è dotata di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 Un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 **non conferma l'adesione** degli studi di Progettazione agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica, come si evince, confrontando l'attuale impianto eolico con il repowering, trattandosi di un integrale ricostruzione di un impianto esistente con drastica riduzione di aerogeneratori, per allinearsi, ma anche per contribuire agli obiettivi nazionali del 2030 in termini di efficienza energetica, uso di fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO₂, come delineato nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC.
- c) **Il progetto prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che la sua realizzazione migliora le condizioni economiche e agricole esistenti con recupero di molte aree da destinare all'uso agricolo;
- d) **il progetto prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi. Il proponente dichiara che Il progetto ha un limitatissimo consumo di suolo grazie al riutilizzo delle aree occupate dagli impianti che verranno smantellati, non implica sottrazione di nuove aree agricole di pregio né abbattimenti di specie arboree e interessa esclusivamente piccole porzioni coltivate a seminativo. Per l'acquisizione dei dati sull'uso del suolo del territorio interessato dall'intervento, ci si è avvalsi di foto aeree della Carta "Corine Land-Cover" e dalla verifica e dal riscontro su ortofoto o della carta dell'uso del suolo (fig.8), è emerso che l'area è caratterizzata, da **superficie agricole a seminativo semplice non irriguo**.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.

- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 8 – Carta uso del suolo

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 180 m ($H_t = H + D/2$)

- ✓ **Con riferimento all' All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;**
il nuovo layout d'impianto con la riduzione degli aerogeneratori dovrebbe mitigare l'effetto selva incidendo meno sull'impatto visivo.
- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**
Il proponente dichiara che sono state previste esclusivamente piste di servizio e piazzole in massicciate drenanti e/o pavimenti a secco autobloccanti senza finitura in asfalto con il massimo riutilizzo delle strade sterrate di accesso esistenti;
 - **Interramento dei cavidotti;**
Il progetto soddisfa il requisito: è previsto l'interramento dei cavi di media tensione. I cavidotti interrati, saranno realizzati lungo la viabilità esistente con tecnica TOC e i cavidotti MT/AT saranno tutti interrati ad una profondità di almeno 1,2m.
 - **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**
In riferimento alla distanza minima tra parchi eolici ($50 * H_A = 50 * 180 m = 9000 m$) il requisito non è soddisfatto.
 - **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare;**
La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 630 ($180m. x3,5$) e pari a 900 ($180m x 5$). Il requisito non è verificato.
 - **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**
il proponente soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il requisito è soddisfatto poiché gli aerogeneratori sono inseriti in un contesto già "antropizzato da fonti rinnovabili ed infrastrutture di rete" trattandosi di ammodernamento complessivo di impianto eolico esistente (repowering).

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

il proponente prevede dichiara che come riportato nella relazione naturalistica, tutte le opere sono ubicate in terreni coltivati senza interessare alcun habitat di pregio o prioritario.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

il proponente intende contenere i tempi di costruzione con un sistema di cantierizzazione con l'obiettivo di garantire la realizzabilità delle opere nei tempi previsti da cronoprogramma con l'elaborazione del diagramma di Gantt realizzato con il software "Certus".

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il proponente prevede di posizionare gli aerogeneratori in prossimità delle strade presenti sull'area in modo da ridurre la realizzazione di nuove piste e prevede la rimozione dei tratti stradali della viabilità di servizio (comprendendo la fondazione stradale e tutte le relative opere d'arte) in fase di dismissione, si provvederà al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;** *il requisito è soddisfatto in quanto il proponente dichiara di utilizzare turbine con un numero ridotto di giri massimo del rotore, rispettando i valori di legge sulle emissioni acustiche.*

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;** *il requisito è soddisfatto.*

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto, verranno adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti, come la periodica e frequente bagnatura dei tracciati interessati dagli interventi di movimento di terra e la copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di trasporto, quando se ne rischia la dispersione nel corso del moto;

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto. Gli aerogeneratori sono con torri tubolari, con una velocità di rotazione del rotore pari a ca. 11.6 RPM.

- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

il requisito è soddisfatto; i cavidotti MT/AT saranno tutti interrati ad una profondità di almeno 1,2m.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Nell'elaborato Impatti Cumulativi il proponente riporta le distanze superiori ai 200 m da ogni singolo aerogeneratore per le abitazioni individuate in un buffer di 500m.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

L'impianto è localizzato tra il centro urbano di Volturino, da cui dista circa 1 km, più a nord est, Motta Montecorvino a circa 2,5 km. Gli altri centri, come Celenza, Alberona e San Marco la Catola si pongono a distanze superiori ai 4 km. In riferimento al parametro 1080m (6x180) la distanza dal centro urbano di Volturino non è verificabile.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il proponente riporta che distanze dalle strade provinciali sono decisamente maggiori dei 150 metri previsti come mitigazione del rischio incidenti.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Dalla documentazione non tutte le civili abitazioni sono ad una distanza superiore a 505 mt dal singolo aerogeneratore.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Nelle aree che interessano direttamente la costruzione degli aerogeneratori e nel loro immediato "intorno" (Area Ristretta) individuata da una fascia estesa 500 m intorno agli aerogeneratori attualmente sono presenti terreni a seminativo, in cui si alterna la coltivazione dei cereali Autunno-vernini con le Leguminose foraggere o da granella, coltivazioni estensive non irrigue, prive di pregio botanico ed agronomico. Lungo la viabilità provinciale e locale di accesso agli aerogeneratori è presente vegetazione spontanea arbustiva e/o boschiva di impianto storico.

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che il proponente le adotterà prima che prenda avvio la fase di cantiere, durante questa fase e altre ancora durante la fase di esercizio del parco eolico. Tali azioni riguardano:

- misure di mitigazione per la riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sul paesaggio per ridurre l'impatto temporaneo sulla qualità di vita della popolazione che risiede e lavora nelle vicinanze dell'area di cantiere;

- misure di mitigazione e compensazione previste al fine di contenere quanto più possibile le emissioni di inquinanti gassosi e polveri, durante la fase di costruzione e dismissione comprenderanno l'adozione di norme di pratica comune e misure a carattere operativo e gestionale, quali bagnatura delle gomme degli automezzi; umidificazione del terreno nelle aree di cantiere per impedire il sollevamento delle polveri, specialmente durante i periodi caratterizzati da clima secco; riduzione della velocità di transito dei mezzi.
- misure di mitigazione in fase di esercizio per ridurre e/o eliminare gli effetti di shadow flickering sulle abitazioni interessate;
- misure di mitigazione e compensazione per gli impatti sul suolo e sottosuolo a in fase di cantiere che di dismissione saranno finalizzate all'ottimizzazione del numero di mezzi di cantiere previsti in modo tale da evitare il più possibile lo sversamento accidentale di inquinanti nel terreno ed inoltre per riportare la struttura dei suoli al suo stato ante-operam, ultimati i lavori gli stessi verranno arati in modo tale da permettere la crescita e l'attecchimento della vegetazione;
- monitoraggio dell'impatto diretto ed indiretto dell'impianto eolico sull'avifauna, stante la vicinanza di alcuni aerogeneratori in progetto con la ZSC Monte Sambuco, le osservazioni sono state considerate almeno i primi 5 anni di esercizio dell'impianto e per le specie di rapaci, in particolare quelle segnalate nel sito, inserite in allegato I della direttiva 2009/147/CE.
- attivazione di segnale acustico "bat-detector" per ridurre la probabilità di impatto sull'avifauna e il rischio di collisione con le turbine eoliche;

ulteriori misure di mitigazione che tendono alla mimesi del manufatto e alla valorizzazione dello stesso che possono essere ottenute attraverso un adeguato studio dell'inserimento cromatico al fine di ripristinare quanto più possibile le situazioni morfologiche, vegetazionali e naturalistiche, o a crearne delle nuove.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico è di ammodernamento complessivo ("repowering") di un impianto eolico esistente denominato "Volturara-Motta", con dismissione degli attuali 19 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di **8 nuovi aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 6,6 MW** per una **potenza complessiva di 52.8 MW** da realizzarsi nel Comune di Volturara - Appula (FG) e nel Comune di Motta Montecorvino (FG) in località Coppa San Piero - Toppo Crocella, incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Volturara Appula(FG).

L'impianto di ammodernamento è realizzato nell'ambito dello stesso sito in cui è localizzato l'impianto eolico esistente, autorizzato ed in esercizio, dove per stesso sito si fa riferimento alla definizione del comma 3-bis dell'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2011.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zone a destinazione agricola**. L'area di ubicazione degli aerogeneratori secondo quanto previsto del P. di F. nel Comune di Motta Montecorvino (FG), ricade in zona "E – Zone Agricole"; e secondo il P. di F. del Comune di Volturara Appula (FG), l'area è tipizzata come "E1 – Rurale" art. 58.
2. **L'idoneità del sito è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. a). Le torri dell'impianto d'ammodernamento sono localizzate all'interno dello stesso sito ove insiste l'impianto eolico esistente, prevede interventi di modifica non sostanziale e non comporta una variazione dell'area occupata superiore al 20%.**
3. **L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.** In particolare l'area di progetto ricade totalmente all'interno dell'area IBA "Monti della Daunia" (cod. IBA 126) e gli aerogeneratori VM06 - VM07-VM08 ricadono in area a Pericolosità geomorfologica PG2. Considerando che la verifica puntuale, oggetto di questa istruttoria, viene effettuata su le coordinate geografiche degli aerogeneratori si fa presente che gli aerogeneratori non interferiscono con il tematismo Boschi + buffer di 100 m. ma, se si considerasse la piazzola di riferimento, probabilmente si potrebbe riscontrare l'interferenza. Si precisa che l'area di impianto, da un'analisi a larga scala del territorio che la circonda, non ricade direttamente in un sito Rete Natura 2000, tuttavia a 110 m. è presente la zona speciale di conservazione: ZSC "Monte Sambuco" (cod. IT9110035) che è caratterizzata da

ecosistemi forestali di notevole interesse per siti di nidificazione e rifugio e per gli spostamenti di avifauna e chirotteri in corrispondenza delle estese fasce ecotonali.

4. Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, mostrando un'integrazione sia nella fase di realizzazione che di gestione dell'impianto, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
5. Si ritiene che le modalità di intervento proposte permettono di valutare la efficienza delle misure di mitigazione con le necessità di minimizzare gli impatti sul paesaggio e sulla percezione visiva dello stesso, e migliorarne la qualità e con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Si precisa che le aree del Progetto d'Ammodernamento non ricadono all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ma gli impatti derivanti dalla vicinanza potrebbero interferire con tali aree.
6. Il suolo occupato è classificato come **seminativi in aree non irrigue**, il buffer di 500 metri degli aerogeneratori non interferisce con coltivazioni di pregio.
7. Le strutture del parco eolico interessano esclusivamente terreni coltivati a seminativi o a colture ortive. Inoltre, i siti di installazione degli aerogeneratori in progetto non ricadono in terreni in cui risultano coltivati uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), e non sono interessati da produzioni agro-alimentari di qualità così come richiamate dal R.R. n. 24 del 10 settembre 2010.
8. Non è verificata la distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare e non è verificata la distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva).
9. Non è verificata la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, in particolare non è verificabile tale distanza per il centro urbano di Volturino.